

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013****BANDO**

**per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL)
e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'ASSE 4 - LEADER**

INDICE

1. PREMESSA
2. OBIETTIVI
3. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'APPROCCIO LEADER
4. AMBITO TERRITORIALE
5. GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)
6. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)
7. MISURE ATTIVABILI ATTRAVERSO L'ASSE 4 – LEADER
 - 7.1. *MISURA 410 – ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE*
 - 7.2. *MISURA 421 – COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE*
 - 7.3. *MISURA 431 – ACQUISIZIONE COMPETENZE, ANIMAZIONE E GESTIONE DEL GAL*
8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. SELEZIONE DEI GAL
10. ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DELL'ASSE 4
11. PROCEDURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

1. PREMESSA

Il quadro delle nuove norme comunitarie a sostegno dello sviluppo rurale prevede un'ampia e definitiva valorizzazione dell'approccio Leader, attraverso una sua diretta implementazione nell'ambito della programmazione generale delle strategie e degli interventi, che punta a favorire l'innesto di processi e percorsi innovativi nel perseguimento degli obiettivi prioritari dello sviluppo rurale, anche ai fini del miglioramento della governance e della mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle aree rurali. L'approccio Leader, come definito agli articoli 61-65 del Reg. (CE) 1698/2005, viene quindi trasposto in termini di Asse metodologico (Asse IV) ed attivato come strumento strategico e qualificante degli interventi per lo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007/2013.

Sulla base anche dell'esperienza maturata a livello regionale nei precedenti periodi di programmazione, il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) recepisce e valorizza la metodologia Leader, ampliandone la potenziale valenza e la ricaduta territoriale rispetto alla precedente fase Leader+, per innescare significativi "effetti di processo e di sistema".

Attraverso il progressivo consolidamento delle logiche programmatiche e decisionali partecipate e condivise previste dal Leader, vengono favoriti percorsi ed atteggiamenti innovativi e, comunque, propulsori di effettivo cambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del mondo imprenditoriale e della collettività, con conseguente emersione e valorizzazione di nuovi attori e nuove relazioni e l'affermazione di modelli locali di sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità presenti nel territorio.

A tale scopo, il PSR stabilisce le strategie, le priorità e gli obiettivi specifici da perseguire attraverso l'Asse 4, definendo in maniera piuttosto dettagliata anche gli strumenti, i soggetti, gli interventi e l'assetto operativo ed attuativo generale, nonché le principali modalità ed i percorsi esecutivi da attivare (capitolo 5.3.4 – Attuazione dell'approccio Leader).

Il presente bando, nel riprendere e completare il quadro delle disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'Asse 4, anche attraverso le necessarie specificazioni operative e procedurali, provvede a definire compiutamente le modalità, i criteri e le procedure per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei

relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) da ammettere a finanziamento sulla base delle risorse assegnate all'Asse 4 per il periodo 2007-2013, nonché le conseguenti indicazioni per la loro attivazione.

2. OBIETTIVI DEL LEADER

Le linee di indirizzo per l'attuazione dell'Asse 4 vengono tracciate dal PSR attraverso i seguenti *obiettivi specifici*:

- a) sostenere gli *approcci partecipativi* e la *gestione integrata* per lo sviluppo delle aree rurali attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei *partenariati locali*
- b) migliorare le *capacità* delle partnership locali di sviluppare *strategie e modelli innovativi* di crescita nelle aree rurali
- c) promuovere la *cooperazione* tra territori
- d) stimolare uno *sviluppo endogeno* armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il miglioramento della *qualità della vita*, la *diversificazione* delle attività economiche e l'*integrazione* tra settori diversi.

I *fattori chiave* in grado di orientare l'azione dell'Asse e sui quali deve essere focalizzato l'intervento riguardano in particolare:

- la qualità della strategia di sviluppo locale, che deve concentrarsi su pochi temi, con contenuti ben definiti ed obiettivi fortemente ancorati al territorio, assicurando la coerenza dei temi selezionati dai GAL con gli obiettivi verticali di asse e con l'analisi territoriale descritta nel PSR
- la valorizzazione delle capacità di gestire programmi di sviluppo attraverso strutture ben organizzate in grado di interpretare i fabbisogni del territorio e di gestire con efficacia ed efficienza le risorse assegnate, anche attraverso specifiche priorità nei confronti di esperienze consolidate e positive di gestione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione rilevabili nell'ambito dei GAL, nel contesto di Leader o di forme analoghe di progettazione integrata locale
- la dimensione delle aree, che deve risultare adeguata ai fini dell'operatività dei GAL, anche in relazione all'entità delle risorse assegnate ai singoli territori
- il coinvolgimento attivo nell'ambito del partenariato degli enti locali con competenze programmatiche nel territorio interessato, anche ai fini dell'integrazione tra gli interventi riguardanti le aree rurali
- l'adeguato dimensionamento delle dotazioni finanziarie a supporto della gestione dei GAL, per assicurare e sostenere il ruolo cruciale dell'animazione, dell'informazione e delle dotazioni di personale qualificato
- l'incentivazione e la valorizzazione della compartecipazione finanziaria da parte dei partner, pubblici e privati, allo scopo di assicurare una effettiva sostenibilità nel tempo delle attività del partenariato
- una adeguata finalizzazione dei progetti di cooperazione, che devono apportare un effettivo valore aggiunto alle aree rurali e necessitano di una adeguata massa critica in termini di risorse finanziarie e di partenariato.

3. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'APPROCCIO LEADER

Ai sensi dell'art. 61 del Reg. (CE) 1698/2005, l'approccio Leader è caratterizzato almeno dai seguenti elementi:

- a. strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello subregionale
- b. partenariato pubblico-privato sul piano locale ("gruppi di azione locale")
- c. approccio dal basso verso l'alto, attraverso gruppi di azione locale dotati di potere decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale
- d. concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale
- e. realizzazione di approcci innovativi
- f. realizzazione di progetti di cooperazione

g. collegamento in rete di più partenariati locali.

Conseguentemente, tali elementi, oltre che determinare il quadro generale delle condizioni che devono essere assicurate ai fini della corretta attuazione dell'Asse 4 nell'ambito del PSR, rappresentano necessariamente anche il quadro di riferimento per quanto riguarda i *requisiti generali* richiesti ai singoli soggetti/strumenti di programmazione locale (GAL-PSL).

La strategia associativa di sviluppo locale proposta al finanziamento dell'Asse 4 deve essere quindi caratterizzata, in maniera chiara ed evidente, dai suddetti elementi, anche con riferimento alle informazioni riportate nella domanda di adesione e alla descrizione fornita nell'ambito dei singoli PSL allegati alla domanda medesima.

Nel recepire tale impostazione, il PSR riconosce e ricompone i suddetti elementi qualificanti dell'approccio Leader sulla base di tre aspetti principali e complessivi, strettamente legati tra loro, atti a fornire le coordinate prioritarie ai fini della configurazione dell'approccio medesimo:

1. *territorio rurale* chiaramente definito e delimitato
2. *partenariato* pubblico-privato (Gruppi di Azione Locale)
3. *strategia di sviluppo locale* promossa e realizzata con approccio ascendente e intersettoriale.

Attraverso la definizione delle caratteristiche e delle condizioni richieste per quanto riguarda tali aspetti, vengono quindi prefigurati e individuati gli elementi essenziali ed i fattori qualificanti della strategia di sviluppo locale e della complessiva attuazione dell'Asse 4.

In linea generale, il riferimento ad un GAL individua, quindi, una inequivocabile corrispondenza sia con la relativa strategia che con il territorio interessato alla sua attuazione.

Anche la selezione, pertanto, riguarda la contestuale verifica e valutazione dei tre elementi inscindibili che rappresentano l'approccio Leader e la strategia di sviluppo locale, ovvero: *ambito territoriale*, *partenariato* e *Programma di Sviluppo Locale*.

4. AMBITO TERRITORIALE

La delimitazione del territorio di riferimento e di operatività di ciascun Gruppo di Azione Locale rappresenta la prima condizione necessaria ai fini del relativo riconoscimento, dell'approvazione del PSL e della concessione degli aiuti previsti dall'Asse 4 del PSR.

Sulla base delle specifiche indicazioni del PSR, delle analisi territoriali condotte e dei risultati dell'azione di animazione, il GAL provvede ad individuare e delimitare l'ambito territoriale di intervento, con esplicito ed esclusivo riferimento all'area direttamente ed effettivamente interessata dalla strategia di sviluppo locale.

L'area designata corrisponde quindi all'insieme dei *territori comunali* coinvolti nell'attuazione del PSL e costituisce l'*ambito territoriale designato* del GAL ai fini dell'Asse 4 del PSR.

Tale territorio deve risultare complessivamente omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura e sostenibile.

La delimitazione territoriale avviene a livello subregionale e, in linea di massima, subprovinciale, nell'ambito delle zone considerate elegibili ai fini dell'applicazione dell'Asse 4 – Leader attraverso la classificazione delle aree rurali operata dal PSR (capitolo 3.1.1), che suddivide la superficie regionale nelle seguenti quattro aree:

- A. Poli urbani, corrispondenti ai comuni capoluogo di provincia Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Verona
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, articolata nelle due sub-aree B1-rurali urbanizzate e B2-urbanizzate
- C. Aree rurali intermedie
- D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Il *sub Allegato E.7* riporta l'elenco dei comuni del Veneto e la relativa codifica di appartenenza alle aree e sub-aree sopra indicate, come approvato dal PSR. A tale tabella -ed ai relativi dati- deve essere fatto riferimento per la determinazione delle caratteristiche demografiche e territoriali dei GAL, fermo restando che l'attuazione dell'Asse 4 - Leader è consentita nel territorio di comuni ricadenti *nelle aree rurali D, C, e B1*.

In particolare, sono considerati *requisiti essenziali di ammissibilità* dell'ambito territoriale designato di un GAL:

- a. essere costituito da *territori comunali* dislocati nell'ambito delle *aree rurali D, C e B1*, secondo la classificazione prevista dal PSR
- b. essere costituito da comuni geograficamente *contigui*
- c. configurarsi, complessivamente, come area *prevalentemente o significativamente rurale* secondo la metodologia OCSE ovvero con almeno il 15% della popolazione residente nell'ambito di *comuni rurali* ossia in comuni con densità di popolazione inferiore a 150 abitanti per kmq
- d. disporre di una *popolazione* residente compresa tra 50.000 e 150.000 abitanti
- e. includere *comuni non inseriti* nell'ambito di territori designati da altri GAL
- f. rappresentare un'*area complessivamente omogenea* sotto il profilo fisico-geografico, economico, sociale, storico, culturale.

In presenza di specifiche situazioni territoriali, per corrispondere a complessivi e giustificati criteri di omogeneità, l'ambito territoriale designato di un GAL può comprendere al massimo *n. 1 comune* ricadente in aree rurali *classificate B2*, fermo restando la sussistenza del requisito del livello minimo di ruralità (requisito c) e la conferma delle restanti condizioni richieste.

La verifica della sussistenza dei suddetti *requisiti essenziali* ai fini dell'ammissibilità rientra nell'ambito dell'apposita fase istruttoria relativa alla selezione dei GAL e dei relativi PSL. La mancanza di una delle condizioni previste costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Nel caso di comuni inseriti contemporaneamente nell'ambito territoriale designato di due o più GAL, viene riconosciuta una sola iscrizione sulla base delle effettive modalità di adesione del comune interessato, secondo il seguente ordine di preferenza:

- a- inserimento suffragato dall'adesione formale al partenariato (GAL) dell'amministrazione comunale
- b- inserimento suffragato dall'adesione formale al partenariato (GAL) della relativa comunità montana o, in subordine, di un'unione di comuni
- c- inserimento suffragato dall'adesione formale al partenariato (GAL) di altro soggetto in grado di rappresentare adeguatamente uno o più settori economico-produttivi presenti nel territorio comunale interessato o, comunque, porzioni consistenti dei medesimi settori, anche attraverso una effettiva e dimostrabile operatività nell'ambito dell'area medesima. Tale situazione deve essere adeguatamente dimostrata nel PSL sulla base di opportuni elementi oggettivi, quali: sedi di attività, soci, attività ed iniziative effettivamente insediate nel territorio comunale interessato.

In presenza di tali situazioni, l'AdG provvede a darne la necessaria comunicazione ai partenariati interessati, anche in relazione all'eventuale esclusione d'ufficio del territorio comunale dagli ambiti territoriali privi dei requisiti richiesti. Tale eventualità può comportare la richiesta di parziale rimodulazione dei PSL da completare entro un termine massimo di 30 giorni.

In carenza degli elementi necessari all'attribuzione univoca del comune ad un GAL, l'AdG provvede ad assegnare comunque il territorio comunale ad un unico GAL, anche sulla base di elementi integrativi di valutazione richiesti, ferma restando la possibilità di escludere il comune da tutti gli ambiti territoriali in questione.

Qualora si rendesse necessario escludere un comune ed il relativo territorio dall'ambito designato di uno o più GAL e questo determini il venir meno di una o più delle restanti condizioni di ammissibilità, ne consegue la non ammissibilità alla graduatoria della/e domanda/e interessate.

In ogni caso, deve essere dimostrato dal GAL il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali interessate già nella fase di costituzione del partenariato e di elaborazione della strategia di sviluppo locale.

Per i casi di adesione diversi da quelli previsti ai precedenti punti a) e b), si rende comunque obbligatorio comprovare, da parte del GAL, l'avvenuta comunicazione formale al Sindaco relativa all'inserimento del comune interessato nell'ambito territoriale designato del GAL, effettuata con sufficiente preavviso rispetto alla presentazione della domanda di finanziamento ai sensi dell'Asse 4..

In fase istruttoria, gli aspetti connessi con le caratteristiche qualificanti dell'ambito territoriale designato (*requisiti qualificanti*) sono oggetto di specifica valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio nei confronti delle singole domande, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

1. conformazione rurale
2. indice di ruralità
3. omogeneità complessiva
4. caratteristiche dimensionali.

Il peso di ciascun elemento ai fini della valutazione e dell'attribuzione dei relativi punteggi risulta dettagliatamente descritto e precisato nel sub Allegato E1 al presente Bando (*Criteri di selezione dei GAL, Sezione A*).

5. GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)

Ai sensi dell'art. 62 del Reg. CE n. 1698/2005, la strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere da Gruppi di Azione Locale rispondenti alle specifiche condizioni stabilite dal regolamento medesimo.

Pertanto, i soggetti attuatori dell'Asse 4 sono rappresentati dai *Gruppi di Azione Locale (GAL)*, come descritti al cap. 5.3.4.2.2 del PSR, che consistono in raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi delle diverse realtà socio-economiche di un determinato territorio, cui è demandato il potere decisionale in merito all'elaborazione e all'attuazione delle strategie di sviluppo locale.

La *componente pubblica* di tali partenariati è costituita da Enti pubblici operanti nel territorio, quali Enti locali, Enti Parco, Università, Enti di ricerca, Camere di commercio e altri soggetti pubblici compresi nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi della Legge 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005).¹

Come indicato dal PSR, il partenariato deve preferibilmente comprendere un attivo coinvolgimento degli enti locali, come definiti dal D.Lgs 267/2000, con competenze programmatiche nel territorio interessato, al fine di garantire l'integrazione tra gli interventi promossi dal GAL con quelli degli enti locali.

La *componente privata* del GAL si intende come rappresentativa di interessi di natura collettiva riconducibili alle diverse sfere della società locale, quali enti, organismi ed associazioni di rappresentanza delle attività imprenditoriali ed economiche, associazioni di volontariato, ambientaliste e culturali, enti di formazione, istituti di credito, Consorzi di bonifica ed altri soggetti privati rispondenti ai suddetti requisiti generali e comunque adeguati alle caratteristiche e alle finalità del partenariato.

La rappresentatività e l'operatività dei singoli soggetti del partenariato rispetto all'ambito territoriale designato e alla strategia di sviluppo locale vengono espressamente evidenziate nel PSL ai fini della dimostrazione -e conseguente valutazione- di coerenza prevista nell'ambito della procedura di selezione dei GAL.

A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto per almeno il 50% da soggetti privati. Il grado di rappresentanza della parte privata viene espresso e valutato con riguardo alla composizione degli organi decisionali tipici della forma giuridica prescelta dal singolo partenariato.

I soggetti coinvolti devono rappresentare la capacità del gruppo di aggregare interessi diversi all'interno del territorio, dimostrando la disponibilità di una massa critica adeguata a garantire una adeguata sostenibilità, anche dal punto di vista finanziario, alla strategia di sviluppo.

¹ Ai fini della valutazione si fa riferimento all'elenco ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31/7/2007 n. 176, integrato dall'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29/10/2007 n. 252.

Il GAL deve costituirsi con forma giuridica ed assumere personalità giuridica. Le possibili forme giuridiche adottabili sono:

- associazioni con personalità giuridica di diritto privato riconosciute
- società consortili a responsabilità limitata
- società per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative a responsabilità limitata.

Anche in relazione alle eventuali esigenze di adeguamento di partenariati già esistenti che intendono aderire al PSR e, comunque, ai fini della selezione prevista dal presente Bando e della correlata valutazione in merito alla continuità operativa di GAL preesistenti, si precisa che può essere considerato già *esistente* il GAL che deriva e rappresenta, in modo diretto ed inequivocabile, uno dei GAL selezionati ai sensi dell'I.C. Leader+ effettivamente attivo al momento della presentazione della domanda di adesione al PSR o comunque titolare del rapporto in essere con la Regione Veneto ai sensi dell'I.C. Leader+, al più tardi al momento della presentazione della relativa rendicontazione finale. La suddetta continuità e corrispondenza tra i soggetti interessati viene valutata ed accertata con riferimento:

- alle apposite *dichiarazioni* fornite dal soggetto richiedente (GAL) nell'ambito della domanda di adesione: la richiesta di riconoscimento degli elementi di priorità connessi con l'esperienza pregressa del soggetto richiedente deve essere espressamente formulata in fase di domanda
- all'*atto costitutivo* del soggetto richiedente (GAL), che potrà essere considerato utile ai fini della continuità ancorché parzialmente modificato per poter aderire al PSR, rispetto all'atto riconosciuto ai sensi dell'I.C. Leader
- al *codice fiscale* del soggetto richiedente (GAL), che deve risultare comunque invariato rispetto a quello registrato ai fini dell'I.C. Leader+.

In ogni caso, ad un GAL preesistente ai sensi dell'I.C. Leader+ può corrispondere un unico GAL considerato esistente ai sensi del PSR 2007-2013.

Pertanto, il riconoscimento della condizione di *nuovo GAL*, ai sensi del PSR e ai fini del riconoscimento delle spese previste alla categoria a) della Misura 431, può avvenire esclusivamente per i partenariati – considerati non già esistenti – che rappresentano un ambito territoriale designato costituito per almeno il 50% della superficie totale da Comuni non interessati dall'I.C. Leader+ o, in subordine, da almeno il 50% di comuni non interessati dall'I.C. Leader+. Tali spese sono infatti riconosciute e ammissibili esclusivamente per iniziative di studio, informazione e animazione relative a *nuove aree* non interessate in precedenza dal Leader.

Viene escluso in ogni caso il riconoscimento contestuale, con riferimento al medesimo GAL, delle due suddette condizioni (esistente/nuovo).

Per quanto riguarda il riferimento territoriale ed operativo del singolo GAL, questo corrisponde e coincide, ai fini della presente selezione e degli interventi previsti dal PSR, al relativo *ambito territoriale designato* – come definito nel precedente paragrafo 4.

Qualora lo statuto preveda che le finalità del GAL si esauriscono nell'ambito del territorio regionale, il PSL deve dare adeguata evidenza e giustificazione in merito alla coerenza delle attività svolte dal GAL stesso fuori dal territorio regionale rispetto a tale vincolo.

In linea generale, l'attività legata alla sola attuazione dell'Asse 4 del PSR, compresa la cooperazione (Misura 421), risponde a tale requisito in quanto finalizzata allo sviluppo dei territori rurali designati da ciascun GAL e ubicati nella Regione Veneto.

Il GAL deve dimostrare, in ogni caso, un'adeguata capacità di definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona interessata, rispondente ai requisiti di base previsti dall'approccio Leader come indicati dall'art. 62, comma 1, lettera a) del Reg (CE) 1698/2005.

La valutazione di tale condizione avviene sulla base delle informazioni fornite nell'ambito del PSL, per quanto riguarda in particolare la struttura e l'organizzazione del GAL e la definizione delle strategie.

In particolare, la struttura organizzativa e gestionale del GAL deve assicurare la gestione in proprio del PSL e delle relative attività connesse, attraverso personale dipendente o mediante ricorso ad apposite collaborazioni o prestazioni professionali individuali. Non è prevista quindi alcuna possibilità di delega e/o affidamento a terzi di funzioni e attività proprie del GAL.

La selezione del personale deve essere effettuata, di norma, mediante avviso pubblico che esplicita la figura professionale ed i requisiti richiesti e in base alla valutazione di più curriculum. Tali elementi devono essere adeguatamente descritti nell'apposito capitolo del PSL.

Il personale incaricato della gestione del GAL non potrà assumere altri incarichi riguardanti la progettazione o l'attuazione degli interventi previsti dal PSL, salvo espressa autorizzazione dell'AdG a fronte di motivata richiesta da parte del GAL.

Il compenso del personale deve essere stabilito in funzione del curriculum, del ruolo assegnato e degli obiettivi da raggiungere, delle caratteristiche e della valenza –anche finanziaria- del PSL approvato, nonché dell'impegno temporale complessivamente richiesto dal ruolo durante le fasi attuative del PSL.

Nel descrivere la struttura organizzativa e gestionale del GAL, il PSL deve definire il tipo di contratto applicato, o che intende applicare, al personale e il periodo di riferimento.

Per quanto riguarda le caratteristiche del soggetto richiedente GAL, sono considerati *requisiti essenziali*, ai fini dell'ammissibilità, i seguenti elementi relativi al partenariato e alla relativa struttura operativa:

- a. essere costituito da entrambe le *componenti*, pubblica e privata, sulla base di un numero adeguato di soggetti
- b. essere un *GAL già esistente* ed abilitato ai sensi dell'I.C. Leader+ o *altro partenariato*, costituito da soggetti in grado di rappresentare settori ed interessi socioeconomici diversificati, generali e diffusi rispetto all'ambito territoriale designato e, comunque, *almeno un altro settore* oltre a quello agricolo
- c. essere composto, a livello decisionale, per almeno il *50% da soggetti privati*
- d. essere costituito secondo una delle forme giuridiche previste
- e. risultare titolare e responsabile unico di un Programma di Sviluppo Locale regolarmente presentato alla Regione Veneto, secondo le modalità e le procedure stabilite dal PSR e dal presente Bando, rispondente alle specifiche condizioni stabilite dal Reg. CE 1698/2005, come descritte dalle lettere a), b), c), d) e g) dell'art. 61
- f. avere *sede legale e operativa* ubicate all'interno dell'ambito territoriale designato, con l'unica eccezione per situazioni che prevedono l'utilizzazione a titolo gratuito di sedi adeguate presso uno dei soggetti partner, fermo restando il riscontro oggettivo della massima prossimità al territorio designato dal GAL; è in ogni caso escluso che la sede legale e operativa sia ubicata, all'esterno dell'ambito territoriale di un GAL, in un'area non elegibile ai sensi dell'Asse 4 – Leader (aree A – Poli urbani e aree B2 – sub aree urbanizzate delle aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata); al riguardo, nel PSL deve essere dimostrata la coerenza e la compatibilità dell'ubicazione prescelta rispetto alle esigenze di partecipazione diretta e di coinvolgimento degli operatori del territorio designato
- g. disporre di adeguate *figure professionali* e, in particolare, di un *responsabile* incaricato di dirigere e coordinare le attività del GAL in possesso di un'esperienza almeno triennale nell'ambito della programmazione e della gestione di interventi integrati e interventi cofinanziati con fondi comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie.

Per quanto riguarda la verifica e valutazione dei requisiti di ammissibilità, ai fini dell'istruttoria, questa avviene sulla base delle apposite dichiarazioni e informazioni fornite dal soggetto richiedente nell'ambito della domanda e del PSL ad essa allegato. La mancanza di una delle condizioni stabilite costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio nei confronti delle singole domande e PSL, sono oggetto di valutazione anche le caratteristiche qualificanti del partenariato, con particolare riferimento ai seguenti elementi (*requisiti qualificanti*):

1. tipologia e natura dei partner

2. esperienza specifica, sotto il profilo dell'efficienza gestionale, nel campo della programmazione integrata e della cooperazione tra territori
3. grado di rappresentatività del partenariato
4. grado di operatività e organizzazione del partenariato.

La configurazione ed il peso di ciascun elemento ai fini della valutazione e dell'attribuzione dei relativi punteggi risultano dettagliatamente descritti e precisati nel sub Allegato E1 al presente Bando (*Criteri di selezione dei GAL, Sezione B*).

6. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

L'attuazione dell'approccio Leader previsto dal Reg. CE 1698/2005 è fondata sulla messa in atto di apposite strategie di sviluppo locale territoriali da parte dei soggetti attuatori ovvero dai GAL abilitati ai fini dell'Asse 4 del PSR.

In particolare, per rispondere alle condizioni normative che regolano lo sviluppo rurale, tale strategia viene destinata a territori ben definiti a livello subregionale (ambiti territoriali designati), attraverso l'azione dei GAL e *sulla base di un approccio dal basso verso l'alto e di una concezione ed attuazione multisettoriale basata sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale*.

Secondo quanto stabilito dal Reg CE 1698/2005, la strategia complessivamente attivata attraverso l'Asse 4 viene orientata al raggiungimento degli obiettivi *di uno o più degli altri Assi del PSR (Asse 1, 2 e 3)*. In particolare, il PSR stabilisce che le strategie poste in essere ai sensi dell'Asse 4 risultino prioritariamente mirate al perseguimento degli obiettivi della diversificazione economica e del miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali, attraverso l'applicazione prevalente delle Misure previste dall'Asse 3, tanto che alle Misure di questo Asse deve essere destinato *almeno l'80%* delle risorse rese disponibili nell'ambito dell'attuazione della strategia di sviluppo locale attraverso la Misura 410.

Il *Programma di Sviluppo Locale (PSL)* rappresenta lo strumento programmatico per l'elaborazione e l'attivazione della strategia di sviluppo locale che ogni singolo GAL si propone di attuare e si traduce in un apposito documento che i soggetti richiedenti – GAL – devono elaborare sulla base dello schema stabilito ed allegare alla domanda per l'accesso agli aiuti previsti dall'Asse 4.

L'approccio integrato nella costruzione e nella successiva gestione del PSL comprende necessariamente il coinvolgimento, la partecipazione e l'*interazione tra i diversi soggetti* direttamente interessati, con riferimento prioritario all'organo di gestione e ai partner del GAL nonché a tutti i soggetti coinvolti nella programmazione ed attuazione della strategia e ai potenziali beneficiari degli interventi.

A tale scopo, il partenariato provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie per assicurare la massima informazione e pubblicizzazione sul territorio delle proposte di strategia di sviluppo locale, in particolare attraverso la presentazione di un elaborato base di PSL da utilizzare come strumento di analisi e discussione per la redazione del Programma definitivo.

L'elaborato prevede e descrive le caratteristiche principali della strategia proposta, con riferimento agli elementi essenziali dello schema di PSL (sub Allegato E2), in particolare ai punti 1, 2, 3, 4.1, 5.1, 8.1.

Entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul BURV, il partenariato avvia apposita consultazione pubblica mediante:

- *uno o più avvisi sulla stampa locale e la contestuale pubblicazione dell'elaborato base nel sito del partenariato e/o di singoli partner;*
- *la trasmissione all'Autorità di Gestione, presso la sede indicata al successivo paragrafo 8 e all'indirizzo di posta elettronica svilupporurale@regione.veneto.it, dell'elaborato base e delle informazioni relative alla sua pubblicizzazione per l'ulteriore diffusione attraverso il sito internet della Regione.*²

² Sostituzione apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

Ciascun GAL elabora la propria strategia e la traduce nell'ambito del PSL in relazione alle effettive necessità e ai *fabbisogni* rilevati a livello di *ambito territoriale designato*, individuando uno o pochi *temi centrali*, strettamente collegati e interconnessi con gli obiettivi prioritari del PSR e con la relativa analisi territoriale, e definendo le conseguenti *linee strategiche d'intervento* e le relative *Misure* ed interventi, privilegiando comunque un approccio basato su progetti di interesse collettivo e di area più che su una distribuzione indifferenziata e polverizzata degli interventi.

A questo scopo, viene proposta nella successiva *Figura 1* una schematizzazione del percorso metodologico richiesto, anche in funzione delle principali relazioni previste ai fini della coerenza generale del PSL.

Una volta assunto il tema centrale, quale fulcro e leva catalizzatrice della strategia locale, la successiva articolazione avviene sulla base di conseguenti linee strategiche, ciascuna in grado di configurare un complesso di interventi correlati e coerenti, che può essere fatto corrispondere, in linea di massima, agli obiettivi specifici del PSR, rispetto ai quali tendono ad assicurare comunque una adeguata coerenza e rispondenza. La declinazione ulteriore prevede l'individuazione del set di Misure attivato a livello di singola linea strategica.

Il PSL deve essere predisposto secondo un percorso progettuale comune, sulla base dello schema allegato al presente Bando (*sub Allegato E2*), con particolare dettaglio ed approfondimento per quanto riguarda i seguenti elementi, considerati di fatto *requisiti essenziali* del Programma:

- a. descrizione del partenariato e dei relativi partner
- b. illustrazione delle iniziative e degli strumenti adottati per assicurare la *partecipazione* e l'*integrazione* tra attori e tra settori presenti sul territorio
- c. *analisi* del territorio e del contesto -e dei relativi fabbisogni- comprendente una descrizione, con l'ausilio di dati quantificati, della *situazione esistente*, che evidenzia i *punti di forza e di debolezza*, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale, con chiaro riferimento alle risultanze dell'*analisi operata* dal PSR e all'*approccio multisettoriale* previsto per il Leader
- d. descrizione della *strategia* -sempre con riferimento alla logica multisettoriale della strategia medesima- attraverso la definizione del *tema centrale*, delle conseguenti *linee strategiche di intervento* e del correlato set di *Misure* e *Azioni* previste, supportata dalla giustificazione rispetto alla coerenza con gli obiettivi del PSR
- e. *piano finanziario* articolato per *Misure/Azioni* e per annualità
- f. descrizione degli aspetti di *complementarietà*, *coerenza* e *conformità* rispetto alle altre politiche comunitarie, nazionali, regionali e di area in atto
- g. piano degli interventi di *cooperazione*
- h. definizione delle modalità e strumenti per il *monitoraggio* e la *valutazione* degli interventi e della strategia complessivamente attuata
- i. descrizione delle modalità e strumenti per l'*informazione* e la *comunicazione*, con particolare riferimento alle iniziative necessariamente previste ai fini del Reg.CE 1698/2005 e del PSR, per quanto riguarda l'informazione rivolta ai territori, alle collettività ed agli operatori interessati dall'approccio Leader.
- j. *avvenuta attivazione della consultazione pubblica per l'informazione e pubblicizzazione sul territorio dell'elaborato base relativo alla proposta di strategia di sviluppo locale.*³

In fase di istruttoria, ai fini dell'attribuzione del punteggio nei confronti delle singole domande e dei relativi PSL, sono oggetto di valutazione anche le caratteristiche qualificanti della strategia locale proposta, con particolare riferimento agli aspetti/elementi definiti nella Sezione C del *sub Allegato E1* al presente Bando (*Criteri di selezione dei GAL*), considerati di fatto *requisiti qualificanti* del Programma.

La configurazione ed il peso di ciascun elemento ai fini della valutazione e dell'attribuzione dei relativi punteggi risultano dettagliatamente descritti e precisati nel medesimo allegato, in corrispondenza di ciascuno di essi.

L'integrazione della cooperazione nell'ambito del PSL costituisce, in ogni caso, elemento di priorità per la relativa domanda, ai sensi dell'art. 37 del Reg. CE 1974/2006, punto 4.

³ Integrazione apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

Poiché il PSL rappresenta lo strumento unico di programmazione dell'attività proposta dal GAL nell'ambito dell'Asse 4 del PSR, deve prevedere, oltre alla strategia di sviluppo locale, tutti gli interventi e le iniziative per le quali viene presentata domanda di adesione al PSR da parte del GAL medesimo, con specifico riferimento alle singole Misure a sostegno della sua azione, a valere sulle risorse disponibili per l'Asse 4. Peraltro, resta nella facoltà dei GAL l'eventuale accesso ad ulteriori specifiche Misure del PSR, in relazione alle opportunità offerte dai singoli Bandi, in termini di tipologia di interventi e di potenziali soggetti richiedenti, e sulla base comunque di apposita domanda da presentare secondo le modalità, le condizioni ed i tempi stabiliti dai Bandi medesimi.




Figura 1 – Struttura e relazione degli obiettivi PSL-PSR

7. MISURE ATTIVABILI ATTRAVERSO L'ASSE 4 – LEADER

Il sostegno a titolo dell'Asse 4, ai sensi dell'art. 63 del Reg. (CE) 1698/2005, è concesso per le seguenti Misure:

- attuazione di *strategie di sviluppo locali* ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre assi (codici Misura: 410, suddivisa nelle Misure 411-412-413 a seconda che sia realizzata rispettivamente attraverso l'Asse 1, 2 o 3);
- realizzazione di *progetti di cooperazione* che perseguano gli obiettivi di cui al punto precedente (codice Misura: 421);

– *gestione dei GAL*, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (codice Misura: 431).

Nell'ambito del PSR, non sono previste ulteriori specifiche Misure ai fini dell'Asse 4 e per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale, anche in relazione alla particolare ampiezza e complessità del menu di interventi già prefigurato dalle Misure di base rese disponibili dal PSR.

7.1. MISURA 410 - ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

Ciascun GAL definisce e persegue la propria strategia di sviluppo locale, sulla base del tema centrale e delle relative linee strategiche previste dal PSL, attraverso le Misure degli Assi 1, 2 e 3 effettivamente utilizzabili, che vengono attivate comunque secondo le relative condizioni, modalità operative, livelli ed entità dell'aiuto stabilite dal PSR, in particolare nell'ambito delle rispettive Schede-Misura.

In base all'impostazione prevista dal PSR, gli obiettivi dell'Asse Leader trovano adeguata applicazione soprattutto attraverso le Misure intese a diversificare l'economia rurale e a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali previste dall'Asse 3.

A conferma di tale orientamento, è stabilito anche che alle Misure dell'Asse 3 deve essere destinato almeno l'80% della spesa pubblica totale prevista nel PSL per la Misura 410.

Al fine di garantire un adeguato equilibrio degli investimenti e delle risorse erogate rispetto agli obiettivi dei due sottoassi dell'Asse 3 (3.a-diversificazione; 3.b-qualità della vita), ciascun PSL deve prevedere un'assegnazione agli interventi relativi al *miglioramento della qualità della vita* pari ad almeno il 30% delle risorse complessivamente destinate alle Misure dell'Asse 3.

Tutte le Misure dell'Asse 3 sono utilizzabili dai GAL ai fini della strategia di sviluppo locale, con l'unica eccezione della Misura 341-Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale, che il PSR riserva a partenariati pubblici-privati costituiti ai sensi dell'art. 59 del Reg CE 1698/2005 ovvero diversi dai GAL, nell'ambito di territori non elegibili agli aiuti dell'Asse 4- Leader ovvero non interessati dall'attuazione di Programmi di sviluppo locale attuati ai sensi del medesimo Asse.

*Una volta conclusa la fase di selezione dei GAL ed approvati quindi i relativi PSL, all'interno degli ambiti territoriali designati dei GAL le Misure dell'Asse 3 sono attuate in linea generale, e comunque prioritaria, attraverso le strategie di sviluppo locale nell'ambito dei PSL approvati e finanziati.*⁴

Per quanto riguarda invece le Misure ammissibili nell'ambito degli Assi 1 e 2, i GAL possono utilizzare ai fini delle proprie strategie -prevedendole quindi a livello di linee strategiche e di interventi programmati dal PSL- un set di Misure predefinito dal PSR, che viene dettagliato dal presente Bando con riferimento anche alle relative Azioni di Misura, secondo il definitivo elenco previsto dalla successiva *Tabella 1*.

Il PSL potrà quindi prevedere specifici interventi attivati nell'ambito degli Assi 1 e 2, con esplicito riferimento alla loro *valenza e ricaduta collettiva* nonché in piena coerenza con gli obiettivi del PSR e con il tema centrale individuato per la strategia locale.

L'impiego di queste Misure rappresenta quindi il necessario completamento del quadro degli strumenti resi disponibili ai fini delle strategie di sviluppo locale, assumendo peraltro un carattere *integrativo* rispetto alla finalità prevalente della strategia medesima, orientata prioritariamente e prevalentemente agli obiettivi specifici dell'Asse 3.

Inoltre, gli interventi relativi all'Asse 1 saranno volti preferibilmente allo sviluppo di *filiere corte o microfiliere* di prodotti a connotazione locale e nel settore delle *energie rinnovabili*.

Gli interventi nell'ambito dell'Asse 2 saranno soprattutto finalizzati alla *valorizzazione ambientale del territorio*, con particolare riguardo agli obiettivi di attenuazione del *cambiamento climatico*, di tutela delle *risorse naturali* e del *paesaggio* e di conservazione della *biodiversità*. In particolare, le Azioni 1 e 2 della Misura 221 potranno essere realizzate esclusivamente da soggetti pubblici.

Restano escluse in ogni caso dall'operatività dell'Asse 4 le Misure che prevedono premi e indennità, in quanto programmate e attivabili nell'ambito di una più ampia strategia da coordinare e monitorare a livello regionale, anche in relazione alle esigenze di ricaduta nelle aree ritenute prioritarie.

⁴ Sostituzione apportata con DGR n. 404 del 25/03/2013

Ai fini dell'attuazione della Misura 410, i GAL faranno esplicito riferimento:

- alle specifiche modalità e condizioni stabilite dal PSR per la realizzazione degli interventi e in particolare dalle singole *Schede Misura* relative agli *Assi 1, 2 e 3*
- alle *Linee guida* previste dal sub Allegato E3 al presente Bando
- ai principi e alle disposizioni di carattere generale stabiliti dai *Bandi regionali*, per le singole Misure
- alle disposizioni generali previste dal *Documento di indirizzi procedurali*, "*Allegato A*"
- alle disposizioni previste dal *Manuale delle procedure e dei controlli* di AVEPA
- alle *ulteriori disposizioni* comunque previste dalla Regione, in fase di esecuzione del PSR.

MISURA	TITOLO	
111	Formazione professionale e informazione addetti settori agricolo, alimentare e forestale	
	Az. 1	Interventi di formazione e informazione a carattere collettivo
	Az. 3	Interventi di formazione individuale in azienda
121	Ammodernamento aziende agricole	
122	Accrescimento valore economico delle foreste	
	Az. 1	Costruzione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari delle strade forestali
	Az. 2	Miglioramento boschi produttivi
	Az. 3	Investimenti per le attività di taglio delle piante
123	Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	
123 F	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – sottomisura forestale	
124	Cooperazione sviluppo nuovi prodotti, processi e tecnologie	
125	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della selvicoltura	
	Az. 1	Viabilità infrastrutturale
	Az. 2	Miglioramento malghe
132	Partecipazione a sistemi di qualità alimentare	
133	Attività di informazione e promozione agroalimentare	
216	Investimenti non produttivi	
	Az. 1	Creazione di strutture per l'osservazione della fauna
	Az. 2	Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica
	Az. 3	Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide
	Az. 4	Realizzazione di strutture per la raccolta e la conservazione del patrimonio biogenetico
	Az. 5	Impianto di nuove formazioni di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
221	Primo imboschimento terreni agricoli	
	Az. 1	Boschi permanenti
	Az. 2	Fustaie a ciclo medio-lungo
	Az. 3	Impianti a ciclo breve
227 ⁵	Investimenti forestali non produttivi	
	Az. 1	Miglioramenti paesaggistico-ambientali
	Az. 2	Mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste
	Az. 3	Conservazione e incremento della biodiversità

⁵ Sostituzione apportata con DGR 1038 del 12/07/2011

311	Diversificazione in attività non agricole	
	1	Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali
	2	Sviluppo dell'ospitalità agrituristica
	3	Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili
312	Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese	
	1	Creazione e sviluppo di microimprese
	2	Creazione e ammodernamento di microimprese orientate allo sfruttamento delle energie rinnovabili
313	Incentivazione delle attività turistiche	
	1	Itinerari e certificazione ⁶
	2	Accoglienza
	3	Servizi
	4	Informazione
	5	Integrazione offerta turistica
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	
	1	Servizi sociali
	2	Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione
	3	Realizzazione di impianti per la produzione dell'energia da biomasse
323/a	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura Patrimonio rurale	
	1	Realizzazione di studi e censimenti
	2	Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico
	3	Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale
	4	Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali
323/b	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura Piani di protezione e gestione	
	1	Piani di gestione delle aree Natura 2000
	2	Piani di protezione e gestione di altri siti di grande pregio naturale
331	Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali	
	1	Interventi a carattere collettivo di formazione, educazione ambientale e sul territorio
	2	Partecipazione su richiesta individuale a corsi e a stage formativi

TAB 1 – Misure e Azioni del PSR- Assi 1,2 e 3 attivabili attraverso Leader

⁶ Integrazione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

7.2. MISURA 421 – COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE

La cooperazione dell'Asse 4 Leader consiste nella realizzazione di progetti relativi a temi o problematiche comuni a territori rurali diversi, che si sviluppano attraverso l'incontro e il confronto tra le rispettive culture e realtà. I risultati, oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto stesso, devono consistere anche in benefici indiretti per i territori, indotti dalla nascita di competenze, reti e relazioni, che divengono patrimonio comune dei partner.

I progetti di cooperazione devono sviluppare, in coerenza con gli obiettivi e il tema centrale proposto dal PSL, operazioni riferibili alle misure dell'Asse 3 e a quelle degli Assi 1 e 2 ammesse all'operatività attraverso l'Asse 4 del PSR, delle quali si applicano le relative modalità, condizioni, livelli ed entità dell'aiuto.

La Misura si articola in due azioni:

1. *Cooperazione interterritoriale: prevede progetti di cooperazione tra GAL selezionati ai sensi dell'Asse 4 del Reg. (CE) 1698/2005 ubicati nell'ambito del territorio nazionale; nel caso non siano coinvolti GAL di altre regioni, il progetto riguarda almeno 4 GAL, anche ai fini del collegamento in rete dei partenariati locali;*⁷
2. *Cooperazione transnazionale: comprende progetti di cooperazione tra un GAL selezionato nel Veneto ai sensi dell'Asse 4 del Reg. (CE) 1698/2005 ed uno o più GAL selezionati in altri Stati membri ai sensi dello stesso Regolamento.*

E' ammessa la cooperazione dei GAL con partenariati pubblici-privati selezionati ai sensi dell'art. 59 lett. e) del Reg. (CE) 1698/2005, a condizione che essi si impegnino ad operare attraverso collegamenti in rete con gli altri gruppi.

I progetti di cooperazione devono corrispondere ad azioni concrete, in grado di produrre benefici chiaramente identificabili per i territori, tenendo conto degli orientamenti tematici definiti dai Gruppi di azione locale nel proprio PSL. Non sono ammissibili i progetti limitati al solo scambio di esperienze, senza essere finalizzati alla costruzione di azioni comuni, attuate congiuntamente tra i partner.

I GAL possono integrare la cooperazione nell'ambito del PSL, descrivendo in un apposita sezione denominata "*Piano generale degli interventi di cooperazione*" le idee-progetto che sono state già verificate e sviluppate per essere realizzate nel periodo di programmazione 2007/2013.

Il Piano generale degli interventi di cooperazione deve comprendere:

1. una parte generale in cui siano descritte le motivazioni che hanno indotto il GAL ad integrare la cooperazione nel PSL, in coerenza con gli obiettivi del PSR e del PSL;
2. un elenco delle idee-progetto selezionate, per ognuna delle quali vengono riepilogati il numero di territori coinvolti, le Misure attivate, il periodo previsto di attuazione, la spesa prevista (pubblica, privata, totale);
3. una scheda tecnica di sintesi per ciascuna idea-progetto.

Ognuna delle schede di cui al precedente punto 3 deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. descrizione del progetto e obiettivi che intende raggiungere, in coerenza con il tema centrale e gli obiettivi del PSL
- b. descrizione dei territori coinvolti, delle motivazioni e delle modalità con cui sono stati individuati e dello stato dei contatti intervenuti
- c. descrizione delle Misure e Azioni interessate e delle relative modalità di attuazione (bando pubblico, regia, gestione diretta)
- d. previsioni di spesa, in termini di spesa complessiva, spesa pubblica e cofinanziamento privato, distinte per Misura/Azione
- e. tempi di realizzazione e data prevista quale termine per la presentazione del progetto esecutivo alla Regione, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore⁸

⁷ Sostituzione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

⁸ IL testo “; il termine ultimo per la presentazione dei progetti di cooperazione previsti nel PSL viene comunque fissato al 31/12/2010” è stato eliminato con DGR n. 3546 del 30/12/2010

f. analisi di pre-fattibilità, con riferimento anche ad eventuali pre-accordi già stipulati, con descrizione dello stato di avanzamento dei medesimi e degli elementi di possibile criticità operativa.

Il Piano generale degli interventi di cooperazione viene valutato dall'Autorità di Gestione contestualmente alla proposta di PSL, la cui approvazione rende direttamente ammissibili gli interventi di cooperazione in esso previsti.

La spesa pubblica prevista per la cooperazione nell'ambito del PSL non può risultare superiore al *10% della spesa pubblica* complessiva del PSL.

Peraltro, poiché ai progetti di cooperazione integrati nel PSL viene comunque riservata la quota del 10% delle risorse complessivamente attribuite a ciascun GAL secondo le condizioni ed i parametri descritti al successivo paragrafo 10, ne consegue che la mancata o parziale integrazione della cooperazione nell'ambito del PSL comporta una corrispondente riduzione delle risorse attribuite al GAL al momento dell'approvazione del programma.

Le modalità di attuazione della Misura 421, anche per quanto riguarda l'accesso agli aiuti connessi con questo intervento, sono descritte nella relativa Scheda Tecnica di Misura, di cui al sub Allegato E4 al presente Bando, nel Documento di indirizzi procedurali e nel Manuale delle procedure e dei controlli.

7.3. MISURA 431 – ACQUISIZIONE COMPETENZE, ANIMAZIONE E GESTIONE DEL GAL

La Misura 431 è espressamente dedicata al sostegno di tutte le iniziative legate all'elaborazione e all'attuazione delle strategie di sviluppo locale.

E' prevista un'azione unica destinata a compensare le spese sostenute dai GAL per la loro costituzione e funzionamento, per studi sul territorio, per attività di animazione, formazione e informazione, per eventi promozionali, per la formazione del personale.

Le tipologie di intervento, le modalità di attuazione e le procedure per l'attribuzione ai GAL delle risorse programmate a sostegno della *Misura 431*, nei relativi PSL, sono descritte in dettaglio nella relativa Scheda Tecnica di Misura di cui al sub Allegato E5 al presente Bando, nel Documento di indirizzi procedurali e nel Manuale delle procedure e dei controlli.

In ogni caso, le spese sono considerate ammissibili se previste nel piano finanziario approvato contestualmente al PSL.

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti, nella figura del partenariato prevista dal presente Bando, presentano la domanda per l'accesso alla selezione dei GAL e agli aiuti previsti dall'Asse 4, unitamente alla proposta di Programma di Sviluppo Locale-PSL e alla relativa documentazione richiesta, mediante consegna a mano o spedizione a mezzo posta, alla Regione del Veneto, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Via Torino 110 Mestre (VE), **entro le ore 12.00 del centottantesimo (180) giorno successivo alla data di pubblicazione** del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto alla stessa ora del primo giorno non festivo seguente. **Il mancato rispetto della scadenza comporta l'esclusione della domanda; non fa fede la data del timbro postale di spedizione.**

La domanda, redatta in bollo secondo le norme vigenti, deve essere conforme al modello allegato al presente Bando (sub Allegato E6) e sottoscritta dal legale rappresentante del GAL.

Alla domanda va allegata una busta, opportunamente sigillata e controfirmata sui relativi lembi dal legale rappresentante del GAL, riportante la dicitura "Regione Veneto - PSR 2007/2013 - Asse 4 – Leader - Bando selezione GAL" e contenente i seguenti documenti:

- PSL in due copie cartacee e una copia su supporto magnetico
- documentazione essenziale di supporto prevista in allegato al PSL
- ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante del GAL.

9. SELEZIONE DEI GAL

Con il presente bando, la Regione intende procedere alla selezione dei Gruppi di Azione Locale abilitati ai sensi del PSR, entro il limite complessivo stabilito dal Programma (n. 14) e con un numero massimo di 2 GAL per provincia.

Ai fini della selezione, secondo quanto stabilito dal PSR, viene prevista l'attribuzione del GAL ad un'unica provincia di riferimento, sulla base della popolazione residente e del territorio interessato (ambito territoriale designato), anche per quanto riguarda eventuali GAL interprovinciali.

A tale scopo, viene considerato interprovinciale il GAL il cui ambito territoriale sia ubicato in due o più province, quando la superficie ricadente in una stessa provincia e la popolazione ivi residente risultino inferiori al 70% dei rispettivi totali relativi al GAL. La relativa provincia di riferimento è la provincia rappresentata in misura prevalente –in termini di superficie e popolazione- a livello di ambito territoriale designato del singolo GAL ovvero quella che presenta il valore maggiore per quanto riguarda la somma delle percentuali relative a popolazione e superficie, rispetto alla popolazione e superficie totali del GAL⁹. In caso di parità di tali valori, viene individuata la provincia nella quale il GAL ha la sede legale.

La domanda relativa ad un eventuale GAL interprovinciale, qualora ammissibile alla graduatoria finale, vi accede sulla base del relativo punteggio, anche in deroga al suddetto limite per provincia.

Entro 150 giorni dal termine per la presentazione delle domande, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, le domande considerate ricevibili vengono istruite dalla Direzione Piani e Programmi Settore Primario (di seguito "Direzione regionale"), secondo le procedure di seguito descritte, e viene altresì approvata la graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammesse, da parte della Giunta regionale, che delibera anche l'ammissibilità dei PSL selezionati ai finanziamenti previsti dal PSR e fissa i termini entro i quali i GAL devono avviare l'attuazione dei PSL, pena la decadenza di tale prerogativa.

FASE	OGGETTO	DOC RIFERIM	PROCEDURE ATTIVATE ED ELEMENTI INTERESSATI	GG	SOGGETTO ¹⁰
0	Ricevibilità	Domanda	verifica presenza domanda C.F e firma Legale Rappresentante, rispetto dei termini		DPPSP
1	Ammissibilità all'istruttoria	Domanda ricevibile, PSL e Allegati	verifica presenza tutti documenti richiesti		DPPSP COMVAL
2	Ammissibilità alla graduatoria	Domanda ammissibile all'istruttoria, PSL e Allegati	verifica presenza requisiti essenziali relativi a territorio, partenariato, PSL ¹¹ ; valutazione requisiti qualificanti relativi a territorio, partenariato, PSL ¹² ; attribuzione punteggio; elaborazione graduatoria		DPPSP COMVAL

⁹ Esempio: GAL interprovinciale che interessa le province A e B . In questo caso la provincia di assegnazione è la provincia A, in virtù della somma delle percentuali relative a superficie e popolazione, che risulta pari a 115, contro 85 della provincia B.

GAL interprovinciale	Provincia A	Provincia B	TOTALE
Ambito territoriale	60%	40%	100%
Popolazione	55%	45%	100%
Totale provincia	115	85	

¹⁰ DPPSP: Direzione Regionale Piani e Programmi Settore Primario; COMVAL: Commissione di Valutazione.

¹¹ Definiti nell'ambito del Bando.

¹² Definiti nell'ambito del sub allegato E1 al Bando – Criteri di selezione dei GAL.

3	Approvazione	Domanda ammissibile - PSL	approvazione graduatoria	150	Giunta Regionale
---	--------------	---------------------------	--------------------------	-----	------------------

TAB 2 - Schema del procedimento di selezione dei GAL

La Direzione regionale procede all'attribuzione di un codice identificativo alle domande ricevute, ne verifica la ricevibilità ed avvia le conseguenti fasi istruttorie, sottoponendo le domande ricevibili all'esame di una apposita Commissione di Valutazione con competenze multidisciplinari, che opera sotto il coordinamento e la responsabilità della Direzione medesima ed è composta da uno o più rappresentanti delle seguenti strutture regionali:

- Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 3 rappresentanti
- Direzione Foreste ed Economia Montana n. 1 rappresentante
- Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura n. 1 rappresentante
- Direzione Produzioni Agroalimentari n. 1 rappresentante
- Direzione Promozione Turistica Integrata n. 1 rappresentante
- Direzione Programmi Comunitari n. 1 rappresentante
- Unità Complessa SISP n. 1 rappresentante
- AVEPA n. 1 rappresentante

e da due figure esperte nel campo dello sviluppo locale e della programmazione integrata, anche esterne all'amministrazione e all'uopo incaricate.

L'attività della Commissione potrà essere supportata, se ritenuto necessario, dall'apporto di ulteriori rappresentanti e figure regionali competenti nell'ambito di specifici campi e settori connessi con l'applicazione degli interventi previsti dal PSR e in particolare dall'Asse 4.

La Commissione è nominata e costituita con Decreto del Dirigente della Direzione regionale, sulla base delle indicazioni espresse da parte delle strutture regionali interessate, per quanto riguarda i nominativi dei singoli rappresentanti, nonché delle eventuali nomine relative alle figure esperte.

Le decisioni della Commissione vengono adottate a maggioranza qualificata, con voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Una volta costituita, la Commissione procede, nell'ambito della prima seduta:

- all'approvazione di apposito regolamento che stabilisce modalità, procedure e tempi per le convocazioni, i lavori e le decisioni da assumere
- alla verifica delle domande pervenute, con riferimento all'elenco delle domande ricevibili ed irricevibili, ai fini della necessaria presa d'atto
- all'apertura dei plichi sigillati allegati alle domande ricevibili, contenenti i PSL e la relativa documentazione
- alla verifica della completezza della documentazione presentata a corredo delle singole domande ricevibili, fermo restando che l'eventuale mancanza del PSL e/o la carenza della documentazione allegata, una volta accertata dalla Commissione e registrata nell'ambito del relativo verbale, determina la non ammissibilità della domanda medesima
- all'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili all'istruttoria
- a fissare le date previste per le sedute successive
- alla sottoscrizione del verbale relativo ai lavori della seduta.

Conseguentemente, la Direzione regionale provvede a dare formale comunicazione ai soggetti richiedenti interessati, in merito all'eventuale esclusione dalla selezione delle domande giudicate *non ricevibili* o *non ammissibili all'istruttoria* per carenza di documentazione essenziale, sulla base di appositi verbali, ed avvia la fase istruttoria relativa alle domande *ammissibili all'istruttoria* ed ai relativi PSL, secondo la seguente articolazione :

- verifica di ammissibilità delle domande alla graduatoria finale, con particolare riferimento ai requisiti essenziali relativi a: territorio, partenariato e PSL

- verifica dei requisiti qualificanti ed assegnazione al PSL del punteggio proposto ai fini dell'ammissione alla graduatoria, in base ai criteri di selezione stabiliti dal presente Bando e in particolare dal sub Allegato E1
- eventuale consultazione degli uffici regionali incaricati dell'attuazione delle singole Misure/Azioni, allo scopo di verificare la corretta programmazione degli interventi previsti dal PSL
- attivazione di eventuali richieste di integrazioni, chiarimenti e ulteriore documentazione ritenuta necessaria, nei confronti dei soggetti richiedenti
- effettuazione di eventuali visite e sopralluoghi, anche presso le sedi dei soggetti richiedenti e dei relativi partner
- redazione di un verbale istruttorio relativo a ciascuna domanda istruita in questa fase, comprendente il giudizio di non ammissibilità ovvero la proposta di ammissione e di punteggio da attribuire alle singole domande ed ai relativi PSL.

Conclusa tale fase, viene convocata la Commissione per valutare, anche nell'ambito di più sedute, le domande ammissibili all'istruttoria e le relative proposte di PSL, sulla base dei corrispondenti verbali istruttori predisposti dalla Direzione regionale. Qualora la Commissione ne riscontri l'esigenza, può richiedere l'espletamento di ulteriori attività istruttorie e di verifica ovvero il supporto tecnico di ulteriori rappresentanti delle strutture regionali, soprattutto in presenza di situazioni e problematiche complesse e particolari.

L'attività della Commissione si conclude con l'approvazione di:

- 1) un elenco delle *domande non ammesse* per mancanza dei *requisiti essenziali* o per carenza dei *requisiti qualificanti* rilevata dal mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto per il PSL (60/100)
- 2) una graduatoria delle *domande ammissibili*, completa dei rispettivi punteggi assegnati
- 3) un elenco delle *domande ammesse* relativo ai GAL selezionati ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dall'Asse 4 del PSR, completo delle indicazioni relative alle risorse finanziarie assegnabili a ciascun GAL.

Le risultanze dell'istruttoria complessiva e dell'attività della Commissione di Valutazione, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale, che approva contestualmente l'elenco delle domande non ammesse, la graduatoria finale delle domande ammissibili e le domande ammesse, per le quali viene anche stabilita l'ammissibilità dei relativi PSL ai finanziamenti previsti dal PSR.

La medesima deliberazione fissa anche i termini entro i quali i GAL abilitati devono avviare l'attuazione dei PSL, pena la decadenza della loro ammissibilità ai conseguenti finanziamenti ovvero presentare le eventuali rimodulazioni del PSL e del relativo piano finanziario che si rendessero necessarie in presenza di attribuzioni finanziarie -approvate nei confronti dei singoli GAL- significativamente diverse rispetto agli importi richiesti con la domanda.

Tutti i conseguenti atti amministrativi necessari per l'avvio dell'attività dei GAL vengono assunti e/o formalizzati, da parte della Regione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del suddetto provvedimento.

Successivamente alla prima selezione dei GAL, la Commissione di Valutazione può essere convocata per valutare e assumere le necessarie decisioni in merito a :

- emanazione di eventuali nuovi bandi per la selezione di GAL
- emanazione di bandi o disposizioni per l'eventuale assegnazione e/o ripartizione di ulteriori fondi ai GAL, anche attraverso opportuni criteri di premialità rispetto alle effettive capacità programmatiche,

¹³ Il testo "eventuali richieste di variazioni dei PSL che comportano modifiche sostanziali della strategia di sviluppo locale approvata dalla Regione" è stato eliminato dalla DGR n. 613 del 10/05/2011

decisionali e gestionali evidenziate dai GAL medesimi nel corso del periodo di programmazione 2007-2013.

I requisiti di ammissibilità dei GAL, riferiti al territorio, al partenariato e al PSL, devono essere mantenuti per tutto il periodo di programmazione.

10. ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DELL'ASSE 4

Prevedendo che l'attuazione dell'approccio Leader-Asse 4 nel periodo 2007/2013 possa riguardare almeno l'80% della superficie e della popolazione delle Aree C e D e, per le Aree B1, il 50% della popolazione e il 70% della superficie, è possibile stimare in circa 1.400.000 abitanti la popolazione interessata (circa il 30% della popolazione regionale; circa 100.000 abitanti per GAL), per una superficie di circa 11.600 kmq (63% del territorio regionale).

Il PSR prevede che in fase di attribuzione delle risorse relative all'Asse 4 vengano privilegiati i territori ubicati nelle Aree C e D, secondo un rapporto orientativo di 60:40 rispetto a quelli ubicati nelle Aree B. Il rispetto di tale rapporto viene assicurato dall'assegnazione di quote differenziate per le due tipologie di Aree, riferite ad abitante e ad unità territoriale.

Le risorse complessivamente messe a bando e assegnate all'Asse 4, pari a **€ 100.614.000,00** saranno quindi ripartite in maniera differenziata, tenendo conto del suddetto rapporto, sulla base dei parametri sotto indicati che consentono di operare, a livello di singolo GAL, una previsione finanziaria dettagliata e puntuale rispetto alla ripartizione programmata e all'entità dell'assegnazione prevista.

Si ritiene fondamentale infatti consentire a ciascun GAL proponente di elaborare la propria strategia, e il conseguente piano finanziario, sulla base di previsioni finanziarie certe e quantificabili, evitando in tal modo di dover procedere alla rimodulazione del PSL dopo la sua approvazione, fatte salve particolari situazioni ed esigenze.

A tale scopo, viene stabilito che ciascun GAL, ai fini della predisposizione del PSL e del relativo piano finanziario, possa programmare gli interventi sulla base di una disponibilità finanziaria così quantificabile:

- a) una quota fissa di € 3.600.000,00
- b) una quota variabile per abitante pari a € 10,00 per i comuni ubicati nelle Aree B e a € 25,00 per i comuni ubicati nelle Aree C e D;
- c) una quota variabile per chilometro quadrato pari a € 1.200,00 per i comuni ubicati nelle Aree B e a € 2.000,00 per i comuni ubicati nelle Aree C e D.

Ai fini dei conseguenti calcoli e della quantificazione delle risorse complessivamente disponibili, devono essere comunque utilizzati i dati relativi alla popolazione, superficie e tipologia di area rilevabili nella tabella prevista nel sub Allegato E.7 al Bando.

L'ammontare minimo della spesa pubblica relativa ad un PSL viene stabilito in € 3.600.000,00.

Allo scopo di assicurare la massima coerenza con la strategia complessiva del PSR, e con i relativi vincoli di spesa e di destinazione, le risorse messe a disposizione di ciascun GAL sulla base delle suddette modalità di ripartizione devono essere comunque destinate, nell'ambito del PSL, alle Aree B e C-D nel rispetto del medesimo rapporto orientativo utilizzato per la loro assegnazione.

In fase di attuazione, apposite disposizioni approvate dalla Giunta regionale potranno prevedere l'eventuale ripartizione di ulteriori fondi nei confronti dei GAL, anche attraverso opportuni criteri di premialità rispetto alle effettive capacità programmatiche, decisionali e gestionali evidenziate nel periodo 2007-2013, ferma restando comunque l'esigenza di rispettare la proporzione prevista nella destinazione dei fondi tra territori ubicati nelle Aree C e D e nelle Aree B.

11. PROCEDURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

11.1 RIFERIMENTI GENERALI

Le procedure amministrative e finanziarie di applicazione dell'Asse 4 sono definite nel documento di indirizzi procedurali - Allegato A e nel Manuale delle procedure e dei controlli di AVEPA.

Il sostegno all'Asse 4 viene attuato attraverso l'Organismo Pagatore regionale AVEPA.

11.2 STRUMENTI E FORMULE OPERATIVE

Gli interventi previsti nei PSL potranno essere attivati, in relazione alla natura e alla finalità degli stessi, secondo le condizioni generali stabilite dal PSR e dal Bando e, in particolare, attraverso le seguenti formule operative:

a) Operazioni a bando pubblico a scadenza e graduatoria chiusa

I bandi pubblici a scadenza e graduatoria chiusa costituiscono lo strumento ordinario attraverso il quale i GAL danno attuazione ai PSL, consentendo a tutti i potenziali beneficiari del territorio designato di poter accedere agli aiuti previsti dal Leader, in particolare per quanto riguarda gli interventi dell'Asse 3, che sono gestiti in forma esclusiva attraverso i Gal.

b) Operazioni a gestione diretta del GAL

Riguardano le misure ed azioni che individuano i GAL come beneficiari. In generale, tali operazioni vengono realizzate secondo i requisiti e le condizioni stabilite per ciascuna Misura/Azione, attraverso modalità che possono prevedere la gestione diretta da parte del GAL ovvero l'affidamento a soggetti terzi opportunamente selezionati, fermo restando che i GAL costituiscono comunque amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e, in quanto tali, sono comunque sottoposti alla legislazione vigente in materia, per quanto riguarda in particolare l'applicazione dei principi relativi alla trasparenza, alla concorrenza, alla normativa sugli appalti pubblici. Compatibilmente con gli obblighi derivanti da tale configurazione, in presenza di specifiche condizioni ed esigenze tecnico-operative e, comunque, limitatamente a singole iniziative o attività che necessitano dell'apporto di competenze e professionalità qualificate, possono essere previste apposite convenzioni con soggetti pubblici che, per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica, sono in grado di garantirne la corretta ed efficace realizzazione.

Con particolare riferimento alla Misura 431, ogni GAL deve comunque dimostrare di disporre delle strutture e delle professionalità necessarie per attuare le varie fasi tecnico-amministrative e finanziarie del PSL. A tale scopo, la struttura organizzativa e gestionale del GAL deve assicurare la gestione in proprio del PSL, attraverso personale dipendente o mediante ricorso ad apposite collaborazioni o prestazioni professionali individuali. L'eventuale ricorso, per ben circoscritti ambiti di intervento, a incarichi o convenzioni con soggetti od organismi terzi particolarmente qualificati sotto l'aspetto tecnico e scientifico, al fine di ottenere specifici apporti di tipo specialistico, dovrà essere adeguatamente esplicitato e motivato nel PSL.

Il GAL rimane in ogni caso, a tutti gli effetti, il soggetto beneficiario e responsabile dell'attuazione delle operazioni.

c) Operazioni a regia del GAL

Considerata l'impostazione generale prevista per l'Asse 4, unitamente ai relativi aspetti attuativi, questa formula può essere riservata a specifiche e particolari situazioni di interesse e valenza prevalentemente pubblica, in relazione a motivate e giustificate esigenze di appositi interventi programmati che corrispondono a espliciti fabbisogni/opportunità della collettività nel suo complesso e del territorio. L'eventuale ricorso a questa formula andrà pertanto adeguatamente descritto, motivato e giustificato nell'ambito del PSL, con riferimento al complesso delle condizioni, dei requisiti e dei massimali stabiliti ai fini dell'attuazione del Programma medesimo. Le relative operazioni seguono le procedure stabilite, prevedendone comunque l'inserimento nell'ambito del PSL ed il conseguente parere di conformità da parte dell'AdG per quanto riguarda la relativa proposta attuativa.

11.3 ADEMPIMENTI SPECIFICI DEI GAL¹⁴

11.3.1 ATTI E DELIBERAZIONI DEI GAL

I GAL provvedono a trasmettere all'AdG, entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione, tutti gli atti e le deliberazioni assunte nell'ambito della propria attività, anche ai fini della valutazione della coerenza generale delle attività svolte, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi con la complementarietà con gli altri Fondi comunitari e con la sostenibilità generale dei partenariati.

Allo scopo di garantire la necessaria rispondenza ed uniformità nella predisposizione, gestione e trasmissione all'Autorità di Gestione delle deliberazioni adottate dall'organo decisionale del GAL, vengono fornite le seguenti indicazioni operative:

- 1. Le deliberazioni devono essere numerate (con numero progressivo da 1 a n per ogni anno solare) e datate (con riferimento alla data della seduta dell'organo decisionale) e risultare comunque registrate nell'ambito di appositi archivi/elenchi informatizzati.*
- 2. Ciascuna deliberazione deve essere redatta secondo una configurazione standard che comprenda l'oggetto, le premesse ed il dispositivo e risulti chiara e definita, potendo rappresentare anche materialmente un documento specifico e distinto; devono essere quindi evitate formule riconducibili al mero verbale di riunione dell'organo decisionale che riportino di seguito ed indistintamente più deliberazioni senza soluzione di continuità.*
- 3. I nominativi dei componenti dell'organo decisionale devono essere riportati preferibilmente sottoforma di elenco completo, per ciascun nominativo, dei riferimenti alla relativa carica, all'ente o organismo di appartenenza, all'effettiva presenza alle sedute registrata barrando i singoli nominativi in caso di assenza; nel caso di decisioni relative a selezione di progetti/domande di aiuto, l'atto deve dare evidenza della validità delle decisioni assunte, ai sensi dell'art. 37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1974/2006.*
- 4. Nell'oggetto della deliberazione deve essere precisata la Misura/Azione del PSL cui sono riferite le decisioni assunte.*
- 5. Nel dispositivo della deliberazione deve essere precisata la Misura/Azione del PSL cui sono riferite le decisioni assunte, in particolare quando si dispongano impegni o pagamenti.*
- 6. Tutte le deliberazioni assunte dall'organo decisionale del GAL, incluse quelle che non riguardano direttamente l'attuazione del PSL, devono essere trasmesse all'Autorità di Gestione del PSR entro i termini previsti.*
- 7. La trasmissione delle deliberazioni avviene, di norma, a mezzo posta; in funzione anche dei tempi di effettiva entrata in vigore, sarà comunque privilegiata la trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC).¹⁵*
- 8. Gli atti oggetto di ciascuna trasmissione sono accompagnati da apposito elenco, riportante almeno la data e l'oggetto di ciascuno.*
- 9. Ogni eventuale cambiamento nella composizione dell'organo decisionale deve essere comunicato con la massima tempestività e comunque evidenziato, al più tardi, nell'ambito della prima trasmissione utile.*

Gli atti riguardanti l'attuazione dell'Asse 4 e dei relativi interventi, nonché gli atti che comportino possibili variazioni dei requisiti di ammissibilità previsti per il territorio, il partenariato e la strategia, sono sottoposti all'AdG ai fini del parere di conformità o, comunque, delle correlate valutazioni, secondo le modalità e le procedure previste dalle presenti disposizioni e dagli Indirizzi procedurali. In ogni caso, confermato che i suddetti requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti per tutto il periodo di programmazione, i GAL

¹⁴ Il paragrafo 11.3 ADEMPIMENTI SPECIFICI DEI GAL è stato modificato prima con DGR nn. 545 del 10/03/2009, 3444 del 17/11/2009, 3546 del 30/12/2010, 613 del 10/05/2011, 1038 del 12/07/2011 e da ultimo interamente sostituito dalla DGR n. 1550 del 27/09/2011.

¹⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 404 del 25/03/2013.

provvedono a comunicare tempestivamente all'AdG qualsiasi variazione o cambiamento intervenuto rispetto ai medesimi requisiti.

Ai sensi dell'art. 37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1974/2006¹⁶, le decisioni relative alla selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore dei GAL sono adottate mediante votazione, nella quale le parti economiche e sociali nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto all'articolo 62, paragrafo 1, lett. b), del regolamento CE n.1698/2005, rappresentano almeno il 50% dei voti.

Nell'ambito dell'assetto attuativo del PSR Veneto, le decisioni assunte dai GAL, ossia dai relativi organi decisionali, che riguardano la selezione di progetti da finanziare ai fini della strategia di sviluppo locale attengono in particolare alle seguenti situazioni:

- *approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera c), attraverso una delle formule previste (operazione a bando pubblico, a regia del GAL e a gestione diretta del GAL);*
- *individuazione dei rappresentanti del GAL nell'ambito della Commissione congiunta AVEPA-GAL, di cui al relativo paragrafo dell'Allegato A- Indirizzi procedurali, incaricata di valutare l'applicazione dei criteri di selezione e di predisporre la graduatoria delle domande di aiuto, ai fini dell'istruttoria relativa ai bandi pubblici attivati dai GAL.*

In entrambe queste situazioni deve essere quindi assicurata l'osservanza della suddetta condizione stabilita dall'art. 37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

11.3.2 CONFLITTO DI INTERESSE E TRASPARENZA

Nell'ambito dei processi decisionali relativi alla selezione dei progetti da finanziare ai fini della strategia di sviluppo locale, ossia delle relative domande di aiuto, il GAL deve assicurare altresì il rispetto di regole adeguate per garantire la trasparenza ed evitare situazioni di conflitto d'interesse¹⁷.

A tale scopo, ciascun GAL, anche in relazione alla relativa natura giuridica e all'assetto funzionale-organizzativo, adotta efficaci strumenti di tutela per evitare eventuali conflitti di interesse in sede di selezione dei progetti/domande di aiuto e garantire che i soggetti titolari o promotori di un progetto/domanda non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla selezione medesima.

Analogamente, il conflitto di interesse deve essere valutato ed evitato nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze, da parte del GAL o di altri soggetti titolari di interventi attivati dal GAL (a bando, a regia), nel contesto dell'attivazione della strategia e delle singole Misure/Azioni.

Nell'ambito del Rapporto annuale di cui al successivo paragrafo, il GAL descrive le modalità e le procedure adottate per evitare le suddette situazioni di conflitti di interesse, evidenziando le eventuali situazioni di criticità rilevate e le soluzioni apportate.

Ciascun GAL deve assicurare la massima trasparenza dei suddetti processi decisionali, garantendo comunque l'osservanza delle disposizioni generali e specifiche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda gli interventi attivati e le attività svolte (pubblicazione bandi/interventi sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso l'albo della Provincia, sul sito internet e nel bollettino-notiziario del GAL, sul sito della Rete Rurale Nazionale, stampa locale, informazione ai Comuni e ai soggetti aderenti al GAL e ad altri eventuali portatori di interessi....) e attivando tutte le ulteriori misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari.

11.3.3 RAPPORTO ANNUALE

I GAL presentano annualmente alla Regione, entro la data del 30 aprile, un Rapporto annuale sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione della strategia di sviluppo locale e dei progetti di cooperazione previsti dal PSL, valutato anche sulla base di appositi indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa.

¹⁶ Modifica del Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005, apportata dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14/7/2011.

¹⁷ Art 37, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14/7/2011.

La presentazione del Rapporto annuale si inserisce nel quadro di attività previste dal sistema di sorveglianza e valutazione del PSR, descritto al paragrafo 6 dell'Allegato A – Indirizzi procedurali, al quale sono assoggettati e contribuiscono anche i GAL in qualità di attuatori dell'Asse 4 del PSR.

Viene presentato alla Regione entro il 31.07.2015 anche un Rapporto finale di esecuzione, ai fini della descrizione e valutazione, generale e complessiva, dei risultati raggiunti rispetto alla strategia e agli obiettivi del PSL.¹⁸

11.3.4 CONDIZIONI ATTUATIVE DEL PSL

Lo sviluppo della strategia locale e dei relativi interventi previsti avviene sulla base del Programma di sviluppo locale approvato dalla Regione e del relativo piano finanziario.

Eventuali modifiche del PSL possono essere previste, se considerate necessarie e sostanziali, e comunque entro i termini stabiliti dalle presenti disposizioni, in presenza di particolari variazioni intervenute nel corso del periodo di programmazione, per effetto di cambiamenti del quadro normativo di riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo.¹⁹ Per apportare tali modifiche il GAL presenta all'AdG apposita domanda di autorizzazione comprensiva di tutte le informazioni e le motivazioni ritenute necessarie, fermi restando i seguenti vincoli e condizioni generali:

- a) sono considerate comunque sostanziali le modifiche che implicano la revisione della strategia e della composizione del set di Assi e/o Misure utilizzate, la revisione e l'aggiornamento del Piano generale degli interventi di cooperazione, la rimodulazione e l'aggiornamento del programma finanziario che comportino qualsiasi variazione degli importi approvati per singola Misura/Azione; non è considerata comunque ammissibile la revisione di uno o più temi centrali della strategia;*
- b) l'importo complessivo della spesa sostenuta dal GAL per la realizzazione del PSL potrà essere considerato ammissibile entro il limite di spesa pubblica definito in corrispondenza della riga "Totale PSL" del programma finanziario approvato; non sono ammesse, pertanto, variazioni in aumento di tale importo, fatte salve eventuali, successive rimodulazioni nella ripartizione di spesa nell'ambito del PSR, approvate dalla Giunta regionale, che prevedano conseguenti nuove assegnazioni di risorse ai GAL;*
- c) l'importo totale della spesa sostenuta per l'attivazione delle singole Misure/Azioni potrà essere considerato ammissibile entro il limite di spesa pubblica definito dal medesimo programma finanziario, in corrispondenza di ciascuna Misura/Azione; fermo restando l'obbligo di rispettare tutti i vincoli previsti dal Bando e dal PSR per quanto riguarda in particolare i diversi limiti di spesa, anche percentuali, nell'ambito delle singole Misure/Azioni e tra le diverse Misure/Azioni, eventuali variazioni di tali importi comportano la necessaria autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione, fatte salve le ulteriori disposizioni riguardanti il raggiungimento degli obiettivi di spesa e le modalità di gestione delle "variazioni esecutive e finanziarie" relative alla fase finale del periodo di programmazione di cui al successivo paragrafo;²⁰*
- d) con riferimento alla prospettiva di spesa pluriennale approvata con il quadro "8.2-Programma di spesa articolato per annualità" del programma finanziario, confermato il carattere indicativo dei valori annuali indicati, ai fini del monitoraggio in itinere, sono considerati comunque vincolanti i seguenti obiettivi di spesa:*
 - 25% del totale spesa pubblica approvato per la Misura 410, entro il 31.3.2012*
 - 75% del totale spesa pubblica approvato per la Misura 410, entro il 31.3.2013**considerando utili in tal senso gli importi relativi agli aiuti concessi nei confronti dei beneficiari finali, sulla base di relativo decreto di finanziabilità approvato da AVEPA;*
- e) gli interventi relativi alle Misure 411 e 412 devono essere conclusi entro il 31.12.2014; gli interventi relativi alla Misura 413 devono essere conclusi entro il 27.02.2015, fatti salvo gli ulteriori termini stabiliti con appositi atti e provvedimenti per assicurare il completamento del quadro degli interventi*

¹⁸ Integrazione apportata prima con DGR n. 404 del 25/03/2013 poi sostituita con DGR n. 2078 del 03/11/2014.

¹⁹ Sostituzione apportata con DGR n. 404 del 25/03/2013.

²⁰ Integrazione apportata con DGR n. 404 del 25/03/2013

previsti dai PSL e dai relativi Programma Finanziari²¹; gli interventi attivati attraverso le Misure 421 e 431 devono concludersi rispettivamente entro la data del 30.4.2015 e del 30.06.2015;²²

f) le varianti alle singole operazioni oggetto di finanziamento sono soggette a quanto previsto dall'Allegato A – Indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa indicati al precedente punto d) determina l'avvio di apposita procedura di verifica da parte dell'AdG, nei confronti dei GAL interessati, con conseguente proposta di revisione del programma finanziario e rimodulazione della quota di spesa relativa alla differenza tra obiettivo prefissato e obiettivo effettivamente raggiunto, nell'ambito delle Misure/Azioni che possono assicurare l'effettivo completamento del programma finanziario.

Il raggiungimento del secondo obiettivo di spesa (75% della spesa programmata), secondo i termini e le modalità stabilite, comporta il riconoscimento e l'applicazione di una formula di "premierità" nei confronti dei GAL interessati, che prevede:

- la gestione diretta del programma finanziario relativo alla Misura 410, ai fini delle ulteriori rimodulazioni ed aggiornamenti degli importi previsti per le singole Misure/Azioni, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 11.3.5;
- l'integrazione in aumento della disponibilità finanziaria prevista nei confronti del GAL, entro un limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa pubblica relativa alla Misura 410 approvato dalla DGR n. 545/2009 (per il singolo GAL), fermo restando l'esclusiva destinazione delle suddette risorse aggiuntive agli interventi previsti dalla Misura 413 ed il rispetto generale dei vincoli di spesa previsti dal PSR e dalle presenti disposizioni, in particolare per quanto riguarda i parametri relativi al rapporto tra Assi, tra sottoAssi dell'Asse 3 e nell'ambito delle singole misure del Leader-Asse 4;
- la facoltà di attivazione immediata dei bandi pubblici approvati dal GAL, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il rilascio del parere di conformità da parte della Regione.²³

11.3.5 PROCEDURA DI GESTIONE E MODIFICA DEL PSL

Allo scopo di assicurare la coerenza complessiva e la valenza generale del PSL, eventuali modifiche possono essere previste, se considerate necessarie e sostanziali, e comunque entro i termini stabiliti dalle presenti disposizioni, in presenza di particolari variazioni intervenute nel corso del periodo di programmazione.²⁴ In questo senso, sono considerate sostanziali le modifiche che implicano:

- la revisione della strategia e/o della composizione del set di Assi e/o Misure utilizzate,
- la revisione e l'aggiornamento del Piano generale degli interventi di cooperazione,
- la rimodulazione e l'aggiornamento del programma finanziario.

Le eventuali, conseguenti modifiche introdotte nel testo del PSL riguardano le seguenti sezioni:

- strategia di sviluppo locale (capitolo 5)
- piano generale degli interventi di cooperazione (capitolo 6)
- programma finanziario (capitolo 8).

In particolare, per quanto riguarda il capitolo 6, le eventuali variazioni del piano generale di cooperazione devono prevedere le necessarie modifiche del testo e, quindi, la relativa domanda di autorizzazione, quando:

- un'idea progetto viene eliminata o sostituita da una nuova, non riconducibile in alcun modo a una di quelle originariamente previste dal PSL;

²¹ Deliberazione n. 2114 del 19/11/2013 e Decreto n. 20 del 25/11/2013 della Direzione Piani e programmi settore primario, Autorità di Gestione del PSR.

²² Sostituzione apportata prima con DGR n. 2114 del 19/11/2013 poi con DGR n. 2078 del 03/11/2014

²³ Sostituzione apportata con DGR n. 404 del 25/03/2013

²⁴ Sostituzione apportata con DGR n. 404 del 25/03/2013

- le variazioni riguardano gli importi della spesa programmata (spesa pubblica) relativa a una o più idee progetto;
- le variazioni riguardano la ripartizione degli interventi e delle relative risorse tra Azione 1- Cooperazione interterritoriale e Azione 2- Cooperazione transnazionale o, comunque, la riduzione della dotazione complessiva della Misura 421.

Non sono invece considerate sostanziali le variazioni relative ad altri aspetti ed elementi del PSL descritti, in particolare, nei capitoli 1-2-3-4-7-9-10-11-12-13. Eventuali adeguamenti e aggiornamenti che interessano tali aspetti –ed i corrispondenti capitoli– non comportano quindi una necessaria modifica del testo del PSL, ma devono essere comunque evidenziati e descritti nell’ambito del Rapporto annuale.

Analogamente, non sono oggetto di modifica il testo del paragrafo 5.4 – Calendario esecutivo e crono programma di attuazione della strategia, il Quadro 8.2 – Programma di spesa articolato per annualità e gli Allegati.

In ogni caso, le variazioni che intervengono sulla composizione societaria e degli organi decisionali e sulla struttura organizzativa (Capitolo 3), pur non implicando la modifica del PSL e, quindi, la preventiva autorizzazione regionale, vengono valutate e verificate dall’AdG, con riferimento alla loro coerenza generale e all’obbligo generale di mantenimento dei requisiti di ammissibilità dei GAL.

Per apportare una modifica al PSL, nei suddetti casi previsti, il GAL presenta all’AdG apposita domanda di autorizzazione comprensiva di tutte le informazioni e le motivazioni ritenute necessarie.

La richiesta può essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal direttore/coordinatore del GAL, senza necessità di un preventivo atto di approvazione da parte dell’organo decisionale del GAL.

L’AdG valuta ed autorizza le modifiche al PSL ed al relativo programma finanziario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, con apposita comunicazione trasmessa al GAL e ad Avepa. Eventuali richieste di integrazioni, modifiche e chiarimenti, da parte dell’AdG, comportano l’interruzione dei termini previsti per l’autorizzazione.

Il GAL recepisce le modifiche del PSL con apposito atto approvato dal proprio organo competente entro 60 giorni dalla data di approvazione dell’AdG e assicura la conseguente informazione nell’ambito dei principali canali informativi attivati, con particolare riferimento ai bollettini/news diffusi e al sito internet, sul quale deve essere sempre garantita, da parte di ciascun GAL, la presenza e la disponibilità del PSL nella sua versione aggiornata.

L’AdG provvede a fornire ai GAL le necessarie prescrizioni tecniche ed operative per assicurare l’adeguata e razionale gestione, repertoriazione e pubblicazione del PSL, anche ai fini della registrazione e della tracciabilità delle modifiche apportate.

Le modifiche del PSL sono previste e ammesse fino al raggiungimento del secondo obiettivo di spesa definito dalle presenti disposizioni e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, termine entro il quale la fase attuativa della strategia di sviluppo locale dovrebbe considerarsi perlopiù consolidata e assestata, anche in considerazione della durata residua del periodo di esecuzione degli interventi.

Eventuali, ulteriori “variazioni esecutive”, rispetto al quadro della strategia definita dal PSL dovranno corrispondere a situazioni particolari e circostanziate che saranno adeguatamente giustificate e motivate attraverso i singoli atti che approvano gli interventi interessati e/o soggetti a tali variazioni.

In particolare, viene considerato consolidato, in corrispondenza dei medesimi termini, il piano finanziario a supporto del PSL, per quanto riguarda gli importi programmati e/o rimodulati a livello di singola Misura/Azione e dei relativi Assi. Tutte le successive possibili “variazioni finanziarie” relative ai suddetti importi dovranno essere previste, descritte e motivate nell’ambito degli atti che approvano i singoli interventi interessati.

Tali variazioni “esecutive” e “finanziarie” ed i conseguenti scostamenti di valori rispetto al piano finanziario approvato e/o rimodulato entro le suddette scadenze, saranno oggetto di specifica e dettagliata

descrizione e motivazione nell'ambito del Rapporto annuale e, più globalmente, nel Rapporto di esecuzione finale²⁵.

11.3.6 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Anche in relazione agli obblighi specifici di informazione stabiliti dal Reg. CE 1698/2005, i GAL prevedono e attivano nell'ambito dei relativi programmi apposite attività di animazione, informazione e comunicazione, che comprendono, tra l'altro:

- sportelli informativi aperti al pubblico, utilizzando anche le sedi dei partner pubblici del GAL, al fine di contenere i costi di gestione*
- materiali e documentazione informativa, promozionale e di pubblicità al programma*
- avvisi pubblici e comunicati*
- pubblicazione sistematica dei bandi e degli altri documenti rilevanti per i potenziali beneficiari, gli operatori economici e la collettività*
- attività di animazione presso i residenti e le categorie produttive*
- attivazione di un sito internet e la partecipazione attiva al sistema di rete*
- raccordo operativo con le iniziative informative della Rete Rurale Nazionale*
- attivazione di strumenti e sistemi di collegamento e di messa in rete anche di tipo innovativo.*

Le azioni di informazione e pubblicità devono essere realizzate in sintonia e in sinergia con il Piano di comunicazione regionale previsto al paragrafo 13 del PSR e con le disposizioni stabilite al paragrafo 7 dell'Allegato A – Indirizzi procedurali, sulla base dell'apposito programma illustrato nel PSL e nel relativo Piano di informazione e comunicazione (paragrafo 10.3).

SUB ALLEGATI:

E1. Criteri di selezione dei GAL

E2. Schema PSL

E3. Linee guida per l'attuazione delle Misure/Azioni del PSR attraverso l'Asse 4

E4. Scheda Misura 421²⁶

E5. Scheda Misura 431

E6. Schema domanda di adesione e finanziamento ai sensi dell'Asse 4 del PSR

E7. Elenco Comuni e relative caratteristiche territoriali e demografiche

²⁵ Integrazione apportata con DGR n. 404 del 25/03/2013

²⁶ Sostituzione apportata con DGR n. 404 del 25/03/2013